

STATUTO DELLA COMUNITA' ELLENICA DELLO STRETTO

Migato A
el. n. 67429 Rgn
N. 9366 Reult

ART. 1 : costituzione e sede

E' costituita un'associazione fra i Greci e tutti coloro che hanno origine ellenica residenti stabilmente o provvisoriamente nelle province di Messina, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro e Crotona, col nome di "Comunità Ellenica dello Stretto (in sigla C. E. D. S.)
Essa ha sede in Messina, Via XII Apostoli n.29.

L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro ed è regolata dall'art. 36 e sgg. del C. C..

ART. 2 : fini della Comunità

La "Comunità Ellenica dello Stretto" ha come scopo di:

- promuovere la solidarietà tra i suoi membri;
- favorire la conservazione della loro identità nazionale;
- favorire il loro inserimento nella società ospitante;
- promuovere l'arte e la cultura ellenica;
- tutelare i diritti civili.
- A tal fine la "Comunità" intende promuovere iniziative protese a :
 - conservare e diffondere fra i suoi membri la cultura e l'arte ellenica e difendere l'uso della lingua greca;
 - creare le condizioni perché i propri associati possano conservare, manifestare liberamente le loro convinzioni;
 - favorire lo sviluppo e il consolidamento dei legami con la nazione greca;
 - favorire lo sviluppo e il consolidamento dei legami con i paesi grecanici della Bovesia e le realtà ellenofone presenti a Reggio Calabria;
 - promuovere e consolidare i rapporti di amicizia e solidarietà tra il popolo greco, il popolo italiano ;
 - favorire i contatti promuovendo una migliore conoscenza reciproca tra le comunità italiana e greca;
 - assistere gli studenti greci durante la loro permanenza in Italia, legata alla frequenza di corsi presso Università o Istituti italiani;
 - collegarsi, ove e quando un più efficace perseguimento dei fini statutarî lo richieda, ad altre Associazioni similari e comunità greche all' interno o all'estero.

Le azioni e le iniziative della "Comunità" si rivolgono a favore di tutti i membri, greci e di origine ellenica, residenti e dimoranti nelle province di Messina., Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro e Crotona, e ai filelleni.

ART. 3

La "Comunità" è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, su parere unanime del Consiglio Direttivo, con deliberazione dell'Assemblea dei membri e col voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 4



Possono essere soci ordinari della "Comunità Ellenica dello Stretto" :

- i Greci delle province di Messina, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro e Crotona nonché i loro coniugi;
- i figli di tutti i Greci residenti nelle suddette province, con le loro famiglie;

-tutti coloro che sono di origine ellenica, residenti nelle suddette province.

Jrene Grampa
Alto Nanni.

Handwritten signature



In tutti i casi particolari, non previsti dall'art.4, decide il Consiglio Direttivo.

ART. 5

Per essere ammesso a socio della "Comunità" l'aspirante dovrà essere presentato da un socio fondatore o da altro che sia socio da almeno un triennio e dovrà:

- presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo;
- essere in possesso dei requisiti dell'art. 4;
- dichiarare di accettare lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo deciderà insindacabilmente sulla domanda.

Tutti i soci della "Comunità" che hanno compiuto il diciottesimo anno di età hanno il diritto di eleggere ed essere eletti, a condizione che siano regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote sociali.

ART. 6

L'iscrizione alla "Comunità" comporta il versamento di una quota di 15 euro.

Ogni socio, inoltre, è tenuto a versare ogni anno la quota di 20 euro, da adeguare periodicamente, su proposta del Consiglio Direttivo e votazione dell'Assemblea.

L'Assemblea, sempre su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare la richiesta di contributi straordinari.

Ogni membro ha il dovere di:

- rispettare tutti gli articoli del presente Statuto, eventuali regolamenti e delibere degli Organi Direttivi;
- operare concretamente, nei limiti delle proprie possibilità, per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 7

Sono organi della Associazione :

- l'Assemblea ordinaria;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Proviviri

ART. 8

L'Assemblea ordinaria è composta da tutti i soci ordinari.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata sia in via ordinaria che straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria viene fatta dal Presidente.

L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta l'anno entro il mese di marzo per:

- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso;
- l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- l'approvazione del programma di attività;
- l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro previsto dall'o. d. g.;
- proporre eventuali modifiche statutarie.

Irene Graup
Olga Nanni
Michele Mancini


Irene Graup

La convocazione è fatta almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per l'adunanza tramite comunicazione postale e/o elettronica indirizzata ai singoli soci e ai componenti il Collegio dei Sindaci, con avviso affisso nella sede della "Comunità".

La convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di un'ora (1) dalla prima convocazione.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, delegabile per iscritto solo ad altro socio. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente ha comunque il dovere di convocare l'Assemblea straordinaria su richiesta scritta di due terzi (2/3) del Consiglio Direttivo oppure di un terzo (1/3) dei Membri elettori della "Comunità".

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della "Comunità", e la nomina dei liquidatori.



ART. 9

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei soci elettori ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati elettori dopo un'ora (1) dalla prima convocazione.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie è richiesta la presenza e il voto favorevole dei 2/3 degli associati.

Il sistema di votazione viene di volta in volta suggerito dal Consiglio Direttivo e proposto all'Assemblea per l'approvazione.


Si applica comunque lo scrutinio segreto per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Della riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 10

All'apertura dei lavori l'Assemblea è presieduta dal Presidente della "Comunità" e, in caso di assenza, dal Vice Presidente e, in assenza pure di lui, dal Consigliere più anziano per iscrizione tra i presenti.

Il Presidente della "Comunità" o chi ne fa le veci constata la validità dell'Assemblea e nomina un segretario per la redazione del verbale.




ART. 11

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- indire le elezioni per il Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri dei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri;
- approvare le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, nonché il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- deliberare variazioni alla quota sociale annua;
- deliberare l'ammissione di membri onorari;
- deliberare l'iscrizione all'Albo d'onore della "Comunità";
- deliberare l'iscrizione nell'Albo dei soci benemeriti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'o. d. g. secondo le norme del presente Statuto.
- definire il numero dei membri del Consiglio Direttivo;

Mene Graupa
Alge Nanto

Handwritten signature



- eleggere il Presidente.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque (5) membri, eletti dall'assemblea ordinaria tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre (3) anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Entro una settimana dalla sua elezione il Consiglio Direttivo si riunisce ed elegge il Presidente ed il Vicepresidente.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo i componenti del Collegio sindacale.

ART. 13

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- provvedere all'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici della " Comunità ";
- deliberare sull'assunzione e licenziamento di eventuale personale, determinandone qualifica e trattamento;
- predisporre i bilanci annuali di spesa, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea la quota sociale annua;
- amministrare il patrimonio della " Comunità "
- deliberare sullo stare in giudizio;
- proporre all'Assemblea le ammissioni di Membri onorari e le iscrizioni negli Albi della " Comunità ";
- attuare sul piano esecutivo l'attività di amministrazione del patrimonio della " Comunità ";
- predisporre il programma di attività da presentare all'Assemblea;
- preparare la relazione annuale da presentare all'Assemblea;
- nominare commissioni di lavoro per l'approfondimento di specifici temi;
- formulare l'ordine del giorno dell'assemblea;
- emanare regolamenti interni, la cui osservanza è obbligatoria per i soci.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni tre (3) mesi ed ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno.

E' inoltre convocato su richiesta scritta di due (2) Sindaci effettivi o di almeno tre dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della metà più uno dei suoi componenti.

Presiede le riunioni il Presidente o chi ne fa le veci (Vicepresidente o, in assenza di lui, il Consigliere più anziano).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un solo voto.


In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo dimissionario viene sostituito dal primo candidato non eletto.

Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo si considera automaticamente dimissionario.

*Stene Graupa
Olga Nanni
Aniele Umani*

Stene Graupa



Il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica per l'ordinaria amministrazione ed il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea ordinaria che dovrà avere luogo entro un (1) mese dalla data di presentazione delle dimissioni del consiglio Direttivo.

ART. 15

Il Presidente della " Comunità " dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente ha la rappresentanza legale della " Comunità " di fronte ai soci, ai terzi ed in giudizio. In sua assenza od impedimento lo sostituisce il Vicepresidente o altro Consigliere espressamente delegato.

Spetta al Presidente dirigere i lavori del Consiglio Direttivo .

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni quando quest'ultimo, per qualsiasi causa sia assente, ed in quelle mansioni nelle quali fosse espressamente delegato dallo stesso Presidente, previa consultazione del Consiglio Direttivo.

ART. 16

Il Segretario esercita tutte le funzioni proprie di questa carica. In particolare:

- tiene l'Archivio della " Comunità ";
- cura i rapporti con i soci;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le spese relative al buon funzionamento della Segreteria sono a carico del fondo di esercizio della " Comunità ".

ART. 17

Al Tesoriere è devoluta :

- l'amministrazione e la contabilità dei fondi della " Comunità ", secondo le disposizioni di volta in volta fissate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- la compilazione della relazione finanziaria annuale, da presentare al Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

ART. 18

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti nominati dall'Assemblea tra gli associati non componenti il Consiglio Direttivo. Durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea elegge, nell'ordine, il Presidente dei Sindaci e gli altri componenti.

ART. 19

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti che la legge italiana attribuisce a tale istituto:


- controlla i dati di bilancio e del rendiconto consuntivo della Comunità;
- verifica la regolarità degli atti amministrativi e contabili;
- vigila sull'andamento dell'amministrazione, compiendo periodici controlli.

ART. 20

Ogni possibile controversia tra associati " Comunità " e i suoi organi , per motivi attinenti l'attività sociale o i rapporti tra soci, è demandata al Collegio dei Probiviri.

Gene Graup
Alpe Nomi
Michele K...
5

Marco Notti
5



Il Collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente , due (2) membri effettivi e due (2) supplenti eletti dall'Assemblea con durata triennale.

Il ricorso ai Probiviri da parte degli associati della " Comunità" si effettua con comunicazione scritta e motivata, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri.

I Probiviri decidono senza formalità di procedura, trasmettendo le proprie decisioni al Consiglio Direttivo per i provvedimenti consequenziali entro trenta (30) giorni dalla ricevuta della comunicazione.

E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

ART. 21

Il patrimonio della " Comunità " è costituito :

- dalle quote annuali degli associati
- dai beni mobili e/od immobili di qualsiasi natura che per qualsiasi titolo(acquisti, donazioni, elargizioni, lasciti, ecc.) vengono in proprietà della " Comunità" .

Il Consiglio Direttivo è tenuto a mantenere aggiornato l'inventario dei beni costituenti il patrimonio della " Comunità" .

Il patrimonio è di esclusiva proprietà della " Comunità " .

Gli associati individualmente non possono vantare su di esso alcun diritto.

ART. 22

Il fondo di esercizio è costituito :

- dalle quote sociali annuali;
- da eventuali contributi straordinari;
- da eventuali contributi concessi da enti pubblici (Ministeri, Assessorati, Enti locali), italiani , greci , dell'Unione Europea o da privati;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti di soci e di terzi;
- dagli interessi sul patrimonio.

ART. 23

L'esercizio sociale ha la durata di un (1) anno e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. All'Assemblea generale ordinaria di ogni anno viene sottoposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo al 31 dicembre, assieme alla sua relazione e a quella del Collegio sindacale.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, con divieto di distribuzione degli utili fra i soci.

Eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere riservate ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Consiglio Direttivo dovrà, inoltre, sottoporre all'Assemblea ordinaria il bilancio preventivo e il programma di attività per l'esercizio successivo.


ART. 24

Personalità greche o di altre nazionalità particolarmente distinte nel campo della cultura, dell'arte, dell'economia, delle scienze possono essere ammesse dall'Assemblea a soci onorari della " Comunità " , su motivata proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari di diritto:

- i professori pro tempore di letteratura greca, bizantina e neogreca delle Università di Messina e Reggio Calabria;

rene
lga Nardi
Will Ullmann



- i consoli greci con sede a Napoli.

I soci onorari esprimono parere consultivo e non esercitano alcun tipo di elettorato.

ART. 25

Sono istituiti i seguenti Albi :

- Albo dei soci benemeriti;
- Albo d'Onore.

All'Albo dei soci benemeriti possono essere iscritti su delibera assembleare e su proposta motivata del Consiglio Direttivo cittadini di qualsiasi nazionalità che si siano distinti per iniziative a favore della " Comunità " .

All'Albo d'Onore possono essere iscritti su delibera assembleare e su proposta motivata del Consiglio Direttivo autorità istituzionali, politiche, personalità culturali ed artistiche greche che abbiano espresso particolare interesse, sostegno e solidarietà alla " Comunità " .

ART. 26

Lo scioglimento della " Comunità " avviene con la delibera presa a maggioranza dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede anche alla nomina dei liquidatori.

In caso di scioglimento i beni della " Comunità " saranno devoluti a fini di pubblica utilità ai sensi di legge, salvo successive modifiche alle vigenti disposizioni.

La delibera di scioglimento deve prevedere i modi di copertura dell'eventuale passivo.

I liquidatori devono provvedere a :

- realizzare le attività e pagare le passività;
- eseguire la deliberazione dell'Assemblea in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo;
- compilare il rendiconto finale da sottoporre all'approvazione di un'Assemblea straordinaria da loro stessi convocata con preavviso di almeno trenta (30) giorni.

ART. 27

I soci che, per qualsiasi motivo, cessino di far parte della " Comunità " non hanno diritto ad alcun rimborso.

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono ricoperte a titolo gratuito.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della " Comunità " , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 28

Per modifiche allo statuto è necessario il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ degli aventi diritto al voto.

ART. 29

La qualifica di socio si perde per :

- dimissioni, che devono essere comunicate per iscritto entro il mese di ottobre di ogni anno.

rene Graupia
Joe News
nick us

Gianni Corbelli

- mancato rispetto delle norme statutarie o per condotta che costituisca ostacolo al buon andamento della " Comunità ", dopo accertamento dei Provirvi e delibera del Consiglio Direttivo;
- inadempienza nel pagamento delle quote associative.

ART. 30

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto né da eventuali regolamenti interni valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Isrene Groupa
Olga Wanda
Michele M...
Maria Carla

Secr



[Handwritten signature]